



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 51 del 30/12/2015

Oggetto :

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' ENEL SOLE S.R.L. IN COMUNE DI LAGNASCO. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18** e minuti **00** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	VICE SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:-

- gli impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio del Comune di Lagnasco (di seguito denominati impianti) sono costituiti da impianti rientranti nel patrimonio dell'Amministrazione comunale e da impianti di proprietà ENEL Sole S.r.l.;
- attualmente gli impianti di proprietà ENEL Sole S.r.l. sono costituiti da n. 158 punti luce e gli impianti di proprietà comunale da n. 184 punti luce, per complessivi n. 342 punti luce, che vengono gestiti dalla stessa ENEL Sole S.r.l. in forza della convenzione approvata con atto del Consiglio comunale n° 38 del 23/12/2009, decorsa il 01/01/2010 e scaduta il 31/12/2013;
- si è provveduto alla prosecuzione del servizio oltre le scadenze ivi previste sulla base di quanto previsto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modifiche nella L. 27/2012 (Art. 25, comma 32/ter *«...al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale ... alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo»*).

Rilevato che:

- gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole S.r.l. sono costituiti sostanzialmente da punti luce insistenti su sostegni e palificazioni di proprietà della società ENEL S.p.A., sostegni utilizzati per la rete di distribuzione del servizio di erogazione di energia elettrica alle utenze, ovvero allacciati in maniera diretta alle linee di alimentazione di bassa tensione di proprietà della società ENEL Distribuzione S.r.l., linee di alimentazione che trovano comandi ed organi di manovra presso le cabine di trasformazione di proprietà della società di distribuzione;
- i punti luce costituenti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole S.r.l. non dispongono, quindi, di linee di alimentazione e sostegni dedicati e sono alimentati energeticamente dalle numerose linee elettriche di proprietà della società ENEL Distribuzione S.r.l.;
- tali impianti versano in uno stato di promiscuità elettrica e meccanica con le infrastrutture di proprietà ENEL Distribuzione S.r.l., pertanto solo ENEL Sole S.r.l. può condurli e mantenerli, in forza di specifico regolamento di esercizio tra le stesse stipulato;
- gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole S.r.l. non rientrano, quindi, per definizione nello stato patrimoniale del Comune di Lagnasco.

Preso atto:-

- che gran parte dei punti luce sono costituiti da obsolete lampade a vapori di sodio, nonché da centri luminosi dotati di armature con elevata dispersione di luce e non conformi alle norme sull'inquinamento luminoso;
- che le precedenti installazioni della tecnologia LED, già operate da ENEL Sole S.r.l. per la realizzazione di riqualificazione ed ammodernamento tecnologico dei propri impianti presso il Comune di Lagnasco (vedasi l'intervento su l'intero impianto IP di Via Manta, sull'incrocio asse Via Roma / Via Praetta - Via Circonvallazione e alcuni punti luce lungo Via S. Maria, in prossimità della rotatoria) hanno dato prova di qualità e performance energetica, consentendo all'Amministrazione comunale di riscontrare la possibilità di ottenere un forte risparmio energetico, con conseguenti economie delle spesa corrente relative ai consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica;

- che per tali predette finalità di ammodernamento degli impianti, sia per quanto concerne le nuove tecnologie, che per l'adeguamento normativo, è necessario reperirne le opportune risorse finanziarie, notevolmente maggiori qualora si riscontra l'impossibilità di utilizzo dell'attuale rete di distribuzione, per le ragioni tecnico-giuridiche precedentemente evidenziate;
- di quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte n° 31 del 2000 "Disposizioni per la prevenzione e la lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche", in merito alla conformità degli impianti ai criteri di massima sicurezza e di minimizzazione del consumo energetico e dell'impianto luminoso;
- di quanto previsto dalla Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, con particolare riferimento al contenimento dei consumi e riduzione dell'inquinamento;
- che per ottemperare alle nuove normative e contemporaneamente ottenere una sensibile riduzione dei costi elettrici e di manutenzione si è provveduto a contattare la società ENEL Sole S.r.l., al fine di individuare i necessari interventi volti a perseguire il completo ammodernamento dei propri impianti;
- che ENEL Sole S.r.l. ha provveduto a sviluppare uno studio di fattibilità volto all'efficientamento energetico degli impianti, individuando l'esigenza di intervenire nella sostituzione di complessivi n. 147 corpi illuminanti, attualmente equipaggiati con sorgenti luminose a vapori di sodio e ad incandescenza, con altrettanti dotati di tecnologia LED;
- che il progetto inoltrato da ENEL Sole S.r.l. prevede la riqualificazione dell'illuminazione pubblica della Piazza Umberto I con l'utilizzo di innovative soluzioni ornamentali nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale e del contesto urbanistico del centro storico comunale;
- che il progetto inoltrato è stato altresì integrato, conformemente a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale, con l'installazione di un ulteriore complesso illuminante ornamentale presso il complesso dei Castelli dei Marchesi Tapparelli D'Azeglio di proprietà del Comune di Lagnasco (rif. offerta: SAP n° 10105086);
- che, in relazione alla documentazione tecnico-economica inoltrata da ENEL Sole S.r.l., si è provveduto alla necessaria concertazione prevista dalla procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, comma 3, lett. b), del D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i.;
- che per la realizzazione di tale progetto ENEL Sole S.r.l. ha provveduto ai necessari sopralluoghi, individuando l'utilizzo di tipologie di corpo illuminante in funzione del contesto urbano, dello stato degli impianti e dell'esigenza illuminotecnica secondo la vigente normativa di settore, prediligendo sempre la continuità ed omogeneità;
- che con Offerta SAP n° 20012580 (protocollo Enel-SOL-27/02/2015-0007930) integrata con Offerta SAP n° 10105086 (protocollo Enel-SOL-19/10/2015-0036753), ENEL Sole S.r.l. ha formalizzato l'offerta tecnico-economica per la realizzazione delle opere di MANUTENZIONE STAORDINARIA di cui sopra, per l'importo di € 111.004,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 135.424,88, da riconoscersi per mezzo del "canone di manutenzione straordinaria" per successivi e complessivi anni nove, dalla fine lavori;
- che tale intervento prevede il rapido raggiungimento di riduzione della potenza installata ed energetica, nella misura di circa il 60% (impianti ENEL Sole S.r.l.: il risparmio energetico annuo viene complessivamente quantificato e certificato in fase progettuale in 53.138 kWh/anno, rispetto agli attuali consumi di 87.838 kWh/anno);
- che, l'offerta presentata specifica che, sulla base del costo dell'energia per il kWh sostenuto dalle Pubbliche Amministrazioni e stimato sulla base della media del solo costo ENERGIA di (1) mercato libero (2) mercato regolato (3) maggior tutela = €0,186 kWh, il contenimento di cui al precedente capoverso (pari a 53.138 kWh / anno) darà luogo ad un risparmio energetico/economico annuo ed ad una contrazione della spesa corrente pari ad € 9.883,48/anno, oltre IVA 22%, per complessivi € 12.057,85/anno;

- che il risparmio derivante dalle economie manutentive in ragione della nuova tecnologia installata e della cessazione del contratto manutentivo relativo alla pubblica illuminazione di proprietà Comunale, è stato stimato in € 9.492,97 / anno, oltre IVA 22% / anno, per complessivi € 11.581,42 / anno;
- che complessivamente la riduzione minima della spesa corrente annua è stimata in € 23.639,27 IVA compresa;
- che la proposta tecnico-economica inoltrata da ENEL Sole S.r.l. prevede una spesa corrente media annua relativa al “canone di manutenzione straordinaria” stimato in € 18.750,55 / anno, IVA 22% ed oneri finanziari compresi;
- che tale canone di manutenzione straordinaria €18.750,55 / anno, IVA 22% ed oneri finanziari compresi, risulta essere interamente remunerato dalle economie derivanti dal risparmio energetico/manutentivo (pari ad € 23.639,27 IVA compresa), nonché risultare da un’ulteriore contrazione della spesa corrente stimata pari ad € 4.888,72 / anno IVA compresa.
- che, in tale ipotesi, le economie derivanti dal risparmio energetico ed il canone di manutenzione straordinaria sono riconducibili al medesimo capitolo della spesa corrente.
- che a garantire la sostenibilità dell’operazione vi sono in subordine:
 - 1) il raggiungimento degli obiettivi energetici/economici 53.138 kWh / € 23.639,27 IVA compresa / anno previsti dalla documentazione di progetto e di offerta (documento RT000180832 pagina 8 e 9 di 9 ALLEGATO offerta tecnico-economica prot. Enel-SOL-27/02/2015-0007930);
 - 2) la stipula del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria, in relazione alla nuova consistenza numerica e tipologica;
- che, a fronte della sostenibilità del quadro economico garantita dalle economie energetico - manutentive rispetto agli attuali costi sostenuti dall’Amministrazione comunale, l’operazione può ritenersi di buon conto sostenibile e remunerativa;
- che la proposta di ammodernamento prevede il conseguimento dei seguenti vantaggi:
 - drastica riduzione dei consumi di energia elettrica con conseguente risparmio economico stimato al 60%;
 - incameramento nelle proprietà comunali di tutti i corpi illuminanti oggetto di intervento a lavori ultimati, attualmente di proprietà di ENEL Sole S.r.l.;
 - abbattimento dell’inquinamento luminoso;
 - miglioramento della luce con elevata resa cromatica;
 - riduzione degli interventi di manutenzione con riduzione della relativa spesa;
 - riduzione dei disservizi generati da lampade guaste;
 - basso impatto ambientale;
 - uniformità della luce e degli impianti;
 - riduzione di emissioni di CO₂ nell’atmosfera;
- che il suddetto intervento con sostituzione massiva dei centri luminosi attualmente con lampade a vapori di sodio con altre armature dotate di lampade a LED risponde alle finalità di ammodernamento e razionalizzazione perseguite dall’Ente nel rispetto della nuova normativa regionale vigente in materia;
- che i centri luminosi della tipologia detta “stradale” saranno sostituiti utilizzando apparecchiature specifiche secondo la tipologia di strade e costituiti dai modelli di cui alle relazioni tecniche allegate alle offerte sopra richiamate e, principalmente, apparecchiature del modello "ARCHILEDE HIGH PERFORMANCE.

Visto:-

- quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte n° 31 del 2000 “Disposizioni per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”;

- la Direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo sulla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche, con particolare riferimento al contenimento dei consumi e riduzione dell'inquinamento;
- che le apparecchiature "ARCHILEDE HIGH PERFORMANCE" sono oggetto di privativa industriale di cui è titolare ENEL Sole S.r.l.; in particolare:
 - A. Domanda internazionale di brevetto PCT/IT2010/000333 ("Lighting module with optimized emission") depositata in data 23/07/2010;
 - B. Domanda italiana di brevetto FI2012A000013 ("Apparato di illuminazione"), depositata in data 26/01/2012;
 - C. Domanda comunitaria di registrazione di disegno o modello industriale n. 2045005 relativa al "design" delle Apparecchiature Archilede depositata in data 22/05/2012.

In proposito si evidenzia (come già citato nell'offerta tecnico-economica ENEL Sole S.r.l. prot. Enel-SOL-27/02/2015-0007930), che la titolarità di un'esclusiva sull'utilizzo di un determinato bene, rientra nell'ambito dei casi in cui la normativa attualmente vigente in materia di appalti ritiene possibile un eventuale ricorso alla procedura negoziata di cui all'art. 57, c.2, lett. b), del D.Lgs 163/2003 e s.m.i.

- che l'intervento è esclusivamente rivolto agli impianti di proprietà ENEL Sole S.r.l., non nella disponibilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione del Comune di Lagnasco.

Richiamato quanto disciplinato dalla vigente convenzione di manutenzione ordinaria in premessa citata - art. 9 – Servizi a richiesta "accessori rispetto ai servizi di base ... adeguamento degli impianti alle normative vigenti, ristrutturazioni ed ampliamenti ...".

Richiamato il Codice civile in relazione allo stato patrimoniale degli impianti a tutela della proprietà ENEL Sole S.r.l.

Richiamato l'art. 57, comma 3, lett. b), del D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i. (in ragione della proprietà degli impianti ENEL Sole S.r.l.) *"nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate"*.

Richiamato l'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs 163/ 2006 e s.m.i. che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela dei diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato.

Ritenuto che tale fattispecie sia applicabile nel caso in questione tenuto conto anche dei seguenti fattori:

- i punti luce di proprietà ENEL Sole S.r.l., di cui si prevede la sostituzione, la cui alimentazione peraltro avviene da numerose linee elettriche non separabili di proprietà anche della società ENEL S.p.A. , sono tuttora di proprietà dell'ENEL Sole S.r.l. e risulta che tali impianti solo ENEL Sole S.r.l. può condurli e mantenerli;
- gli impianti oggetto di ammodernamento e rinnovati verranno assunti al patrimonio dell'Amministrazione Pubblica del Comune di Lagnasco;
- non è prevista alcuna modifica né alcun vincolo in relazione a contratti di fornitura energia elettrica, e i relativi contratti di approvvigionamento resteranno di esclusiva discrezione dell'Amministrazione comunale;

- l'accoglimento della proposta ENEL Sole S.r.l. non pregiudica né vincola l'Amministrazione nella sottoscrizione di futuri contratti per la fornitura di energia elettrica e la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà Comunale con soggetti terzi;
- futuri nuovi contratti svincolati dal rapporto con ENEL Sole S.r.l. potranno garantire ulteriori contenimenti della spesa.

Considerato che la sottoscrizione del contratto con la ditta ENEL Sole S.r.l. presuppone di calmierare gli attuali costi manutentivi, stabilizzando l'attuale spesa dell'Amministrazione comunale.

Valutato che le economie energetiche di cui beneficerà l'Amministrazione comunale di Lagnasco andranno a compensare l'incremento della spesa previsto in relazione al canone di manutenzione straordinaria.

Ritenuto che, a fronte della sostenibilità del quadro economico garantita dalle economie energetiche e manutentive rispetto agli attuali costi sostenuti dall'Amministrazione comunale, l'operazione può ritenersi di buon conto sostenibile e remunerativa.

Ritenuto, pertanto, che il progetto di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione così come proposto da ENEL Sole S.r.l. sia vantaggioso per l'Amministrazione comunale e, quindi, meritevole di approvazione.

Richiamata la delibera dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 46 del 18.03.2004, nella quale si riconosce la legittimità dell'affidamento a trattativa provata della gestione dell'impianti di illuminazione pubblica ad ENEL Sole in quanto proprietaria degli impianti stessi ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 157/97 a condizione che l'affidamento non abbia ad oggetto la costruzione di nuovi impianti.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 48 del medesimo che fissa le competenze della Giunta comunale.

Visto lo Statuto comunale vigente.

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Richiamato tutto quanto esposto in premessa, di aderire alla proposta di ammodernamento tecnologico e normativo degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di ENEL Sole S.r.l., in Comune di Lagnasco, conformemente alla proposta tecnico-economica formulata ed inoltrata dalla medesima Società ENEL Sole S.r.l. con offerte SAP 20012580 prot. n. 0007930 del 27/02/2015 e SAP 10105086 prot. n. 0036753 del 19/10/2015, conferendo mandato al Responsabile del procedimento di sviluppare con ENEL Sole S.r.l. la concertazione di dettaglio ancora necessaria, procedendo successivamente all'adozione della determina a contrarre nel rispetto dei seguenti indirizzi operativi:
 - erogazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante interventi di efficientamento energetico da attuarsi con opere di riqualificazione degli impianti e la sostituzione degli attuali corpi illuminanti con altri dotati di innovative sorgenti luminose a LED, per n. 157 punti luce di proprietà della medesima società ENEL Sole, secondo le dotazioni minime indicate nella

documentazione progettuale di offerta acquisita agli atti, la cui copertura risulta interamente garantita dalla riduzione del costo energetico-manutentivo, per i seguenti importi:

- manutenzione straordinaria per l'importo complessivo di € 111.004,00 + 22 % IVA per un totale di € 135.424,88, da riconoscersi per mezzo del pagamento del canone medio annuo di manutenzione straordinaria di € 18.750,55 IVA 22% ed oneri finanziari compresi, per anni 9 (nove);
 - manutenzione ordinaria per l'importo complessivo relativo al canone annuo di € 4.740,00 + 22 % IVA, per un totale di € 5.782,80 € / anno, per anni 9 (nove);
 - subordinare l'affidamento alla realizzazione delle opere previste entro centoottanta giorni, naturali e consecutivi, dalla data della sottoscrizione contrattuale, al fine di beneficiare celermente delle economie volte al finanziamento stesso dell'opera;
 - subordinare il pagamento del canone di manutenzione straordinaria alla verifica, da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione comunale, del raggiungimento degli obiettivi di saving energetico volto al finanziamento del servizio e del contestuale risparmio economico previsto nella documentazione di offerta o ad essa allegata;
 - apposita sottoscrizione contrattuale.
- 2) Di approvare in linea tecnica i progetti di ammodernamento di cui sopra, proposti da ENEL Sole S.r.l. conformemente alle indicazioni dell'Amministrazione comunale, così costituiti :
- SAP 20012580 prot. n. 0007930 del 27/02/2015 :
 - Offerta tecnico-economica
 - Prospetto del canone di manutenzione straordinaria
 - Relazione tecnica RT 180832 e certificazione obiettivo energetico
 - SAP 10105086 prot. n. 0036753 del 19/10/2015
 - Offerta tecnico-economica
 - Relazione tecnica RT 191210

nel rispetto dei indirizzi operativi indicati al punto 1) del presente dispositivo.

- 3) Di demandare ai competenti uffici comunali i necessari adempimenti volti alla sottoscrizione contrattuale, che tenga conto delle predette prescrizioni, delle quali ai punto 1) e 2) della presente deliberazione.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.